



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

Commercio e Polizia Amministrativa

ORDINANZA N° 97 DEL 01/07/2020

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEI TURNI DI CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CITTADINE – (COMMERCIO AL MINUTO, PUBBLICI ESERCIZI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI, ATTIVITÀ ARTIGIANALI, ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI). INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N° 79 DEL 13/05/2015 E N° 93 DEL 15/06/2020. PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 267/2000

IL SINDACO

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 a norma del quale: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

ATTESO altresì che, ex articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267, è attribuita al Sindaco la competenza, per gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi, della determinazione degli orari, i quali possono essere differenziati, in ambito comunale, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate;

DATO ATTO che gli orari delle attività economiche cittadine sono disciplinati dall'Ordinanza Sindacale n. 79 del 13/05/2015, protocollo n. 13887, modificata e integrata, per esigenze determinate dall'emergenza sanitaria “COVID-19”, con Ordinanza Sindacale n. 93 del 15/06/2020;

RICHIAMATI:

- la DELIBERA del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale si dichiara lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2020 per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;
- il DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (NUOVO CORONAVIRUS)” che dispone che, ai fini di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più misure restrittive, ed in particolare misure di limitazione della circolazione delle persone, ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, del decreto;
- il DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI del 17 maggio 2020 che detta una serie di misure urgenti di contenimento da osservare sull'intero territorio nazionale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID_19, nel contempo disciplinando le attività economiche che possono restare attive, cosiddetta “Fase 2”, indicando anche le fasi successive, con efficacia dalla data del 18 maggio fino al 14 giugno 2020;

- il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, riportante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 18 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020;
- tutte le Ordinanze regionali in materia e in particolare l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 30 del 17 maggio 2020 che detta misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, relative all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al citato DPCM 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che il citato provvedimento nazionale (DPCM 17 maggio 2020) e Regionale (Ordinanza n.30 del 17 maggio 2020) consentono l'apertura di nuove attività e conseguentemente una maggiore mobilità di persone e che pare pertanto oltremodo necessario contemperare la necessità di favorire la ripresa delle attività e i conseguenti maggiori spostamenti nel territorio del Comune di Ventimiglia con l'esigenza di garantire la salute umana, evitando il diffondersi del contagio COVID-19, ove si ritiene non sia sufficientemente garantito il distanziamento sociale;

DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 93 del 15/06/2020 si è inteso regolamentare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 dell'Ordinanza Sindacale n. 79 del 13/05/2015: “Regolamento per la Disciplina degli orari di apertura ed i turni di chiusura delle attività economiche cittadine (commercio al minuto, pubblici esercizi, spettacoli e trattenimenti pubblici, attività artigianali, attività di prestazione di servizi)”;

DATO ATTO che nella fase di sperimentazione, su richiesta delle categorie imprenditoriali, è stato proposto di rimodulare gli orari relativi all'apertura al pubblico degli esercizi, in funzione degli obiettivi turistici della Città;

VISTO il vigente Regolamento Acustico Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 69/2010, e rilevati che il medesimo attua una ripartizione che prevede un più alto livello di tolleranza acustica nella fascia prospiciente il lungomare;

SENTITI i Rappresentati delle Associazioni di categorie interessate, appositamente convocati in riunione il giorno 30/06/2020;

RITENUTO necessario continuare a garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale di Ventimiglia;

RILEVATA la possibilità dei Sindaci di adottare con propria ordinanza misure di contenimento più restrittive (e non in contrasto) con le citate Ordinanze regionali, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze interpersonali, disciplinando l'apertura o chiusura di luoghi, aree o zone pubbliche, conseguentemente limitandone o contingentando l'accesso ovvero vietandolo;

VISTI: il R.D. 18.6.1931, n° 773; il R.D. 6.5.1940, n° 350; la L. 24.11.1981, n° 689; il D.Lgs. 31.3.1998, n° 114; il D.Lgs. 18.8.2000, n° 267; il D.P.R. 4.4.2001, n° 235; il D.Lgs. 24.4.2001, n° 170; la L. 16.1.2003, n° 3; il D.Lgs. 6.9.2005, n° 206; il D.L. 4.7.2006, n° 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006, n° 248, come modificato dal D.L. 201/2011; la L.R. 2.1.2007, n° 1; la Circolare M.I.S.E. 28.10.2011, n° 3644/C; il D.L. 6.7.2011, n° 98, convertito con modificazioni dalla L. 15.7.2011, n° 111 (“liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura”); il D.L. 6.12.2011,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

n° 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011, n° 214; la D.G.R. Liguria 27.1.2012, n° 67;

ATTESO che le situazioni di fatto e di diritto su richiamate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela dell'igiene e sanità pubblica richiamate dall'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente ad Interim dell'Area Amministrativa e Finanziaria Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. l'Ordinanza Sindacale n. 79 del 13/05/2015 "Regolamento per la Disciplina degli orari di apertura ed i turni di chiusura delle attività economiche cittadine (commercio al minuto, pubblici esercizi, spettacoli e trattenimenti pubblici, attività artigianali, attività di prestazione di servizi)" **sino al 15 settembre 2020** è modificata come segue:

Art. 4 – Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche

a) gli esercizi di somministrazione – sia aperti al pubblico, che annessi ad attività di intrattenimento e svago, che attivi presso le associazioni o circoli privati – di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione possono restare aperti per tutti i giorni dell'anno, con un minimo di 5 ore giornaliere di apertura al pubblico, entro i seguenti limiti orari:

- dalle ore 05,00 alle ore 01,00 da lunedì a giovedì;
- dalle ore 05,00 alle ore 02,00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, prefestivi e festivi;

Art. 5 - Attività Accessorie - di cui all'art. 62 T.U.C. - (piccoli trattenimenti: musica strumentale e dal vivo, attrezzature di svago, apparecchi musicali, televisivi, meccanici e da gioco)

- per tutti i giorni della settimana dalle ore 10,00 alle ore 24,00.

Art. 6 – Trattenimenti musicali e danzanti in pubblici esercizi - di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. - (svolti in ambito dell'area aperta al pubblico, interna o esterna, delle attività commerciali)

a) per i pubblici esercizi situati nella zona prettamente turistica e maggiormente frequentata della città, e quindi nelle vie cittadine ubicate fronte mare di seguito esaurientemente elencate:

- Via Marconi - dalla Galleria degli Scoglietti all'incrocio con Via Trossarelli; Passeggiata Cavallotti - dall'incrocio con Via Milite Ignoto all'incrocio con Via Dante;
- Passeggiata Trento e Trieste - dall'incrocio con Via Dante all'incrocio con Via Tacito;
- Lungomare Varaldo - dall'incrocio con Via Tacito all'incrocio con Via Lamboglia;

- dalle ore 18,00 alle ore 24,00 dalla domenica al giovedì
- dalle 18,00 alle 01,00 venerdì, sabato e prefestivi

b) per tutti gli altri

- dalle ore 18,00 alle ore 23,00, tutti i giorni;

c) in caso di manifestazioni di particolare valenza artistica e quindi di richiamo turistico, in particolari ricorrenze del calendario ed in occasione di rilevanti eventi organizzati dal Comune, il Sindaco può autorizzare, **su specifica istanza dell'organizzatore o del singolo operatore** opportunamente motivata, diversi limiti degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, a termini dell'art. 173 del Regolamento T.U.L.P.S.;

2. Tutte le emissioni sonore sono subordinate al rispetto del citato Regolamento in materia e saranno oggetto di verifiche tecniche con misurazione dei livelli di inquinamento acustico;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

3. Gli articoli non modificati dalla presente Ordinanza sindacale continuano ad essere in vigore;

AVVISA

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro gg. 60 dalla notifica, al T.A.R. Liguria, ex artt. 2 e segg. L. 6.12.1971, n° 1034;
- entro gg. 120 dalla notifica, al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e segg. D.P.R. 24.11.1971, n° 1199.

L'Ufficio Messi è incaricato della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e della notifica

1. Al Comando Carabinieri - Via Chiappori - **VENTIMIGLIA**
2. Al Comando Carabinieri - Via Garibaldi - **VENTIMIGLIA**
3. Al Comando Guardia di Finanza - Via Trossarelli - **VENTIMIGLIA**
4. Al Commissariato Polizia di Stato - Via Aproso - **VENTIMIGLIA**
5. Alla C.C.I.A.A. - Via T. Schiva 29 - **IMPERIA**
6. Alla CONFCOMMERCIO e alla FIVA - Via Matteotti 132 - **IMPERIA**
7. Alla CONFCOMMERCIO - Via Aproso - **VENTIMIGLIA**
8. Alla CONFESERCENTI e all'ANVA - Via Bonfante 29 - **IMPERIA**
9. Alla CONFESERCENTI - Via Carso - **VENTIMIGLIA**
10. Alla C.N.A. - Vicolo San Lazzaro 6 - **SANREMO**
11. Alla CONFARTIGIANATO - Corso Nazario Sauro 36 - **SANREMO**
12. Alla C.G.I.L. e alla FEDERCONSUMATORI - Via De Sonnaz 10 - **IMPERIA**
13. Alla C.I.S.L. e alla ADICONSUM - Via Des Geneys 8 - **IMPERIA**
14. Alla U.I.L. e alla ADOC - Piazza Doria 3 - **IMPERIA**
15. Alla LEGA CONSUMATORI c/o ACLI - Via T. Schiva 15 - **IMPERIA**
16. Alla CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - Via Chiappori 36/c - **VENTIMIGLIA**
17. Alla CONFEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI - Via Asse 3 - **VENTIMIGLIA**
18. Al Ministero Trasporti e Navigazione - Delegazione di Spiaggia di **VENTIMIGLIA**
19. Alla RIVIERA TRASPORTI - Via Nazionale 365 - **IMPERIA**
20. Alla Ditta COLOMBO - Via Roma 26/bis - **VENTIMIGLIA**
21. Alla Ditta DOCKS LANTERNA - Fraz. Bevera - **VENTIMIGLIA**
22. Al Comando P.L., All'Ufficio Turismo, All'Ufficio Igiene Ambientale e All'Ufficio Tecnico -
SEDE

Ventimiglia, 01/07/2020

Il Sindaco

Gaetano Scullino / INFOCERT SPA

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081